Consiglio regionale della Calabria

Proposta di legge recante:"Modifiche a leggi regionali a seguito di impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione".

RELAZIONE DESCRITTIVA

ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale

Il disegno di legge in oggetto scaturisce dall'esigenza di apportare modifiche a leggi regionali, in virtù di impegni istituzionalmente assunti dal Presidente della giunta regionale con il Governo, in attuazione del principio di leale collaborazione.

Svolte tali premesse di carattere generale, si analizza qui di seguito in dettaglio il contenuto dei singoli articoli che compongono il disegno di legge in epigrafe.

L'**articolo 1** del disegno di legge detta disposizioni di modifica dell'articolo 5 della legge regionale n. 43/2021, con la finalità di fissare a livello legislativo il limite massimo di spesa relativo all'acquisto di azioni della Società SACAL S.p.A., in mano al socio privato.

L'**articolo 2** detta disposizioni di modifica della legge regionale 16/2022, mediante la sostituzione dell'espressione "nominare" con la diversa espressione "individuare" e mediante la previsione della preventiva intesa con il Commissario ad acta, per come richiesto dalla normativa statale in materia.

L'**articolo 3** detta disposizioni di modifica dell'articolo 2 della legge regionale n. 21/2022, per adeguare il dato numerico degli abitanti a quello previsto dalla normativa statale.

L'**articolo 4** detta disposizioni di modifica dell'articolo 1 della legge regionale n. 22/2022, con cui si chiarisce che gli accreditamenti in attuale fase di rinnovo restano validi fino alla conclusione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti.

L'**articolo 5** detta le seguenti disposizioni di modifica della legge regionale n. 23/2022:

a) Si provvede ad eliminare il riferimento alla disciplina dei trattamenti fitosanitari dalla rubrica dell'articolo 12;
b) Sono abrogati i commi 1, 2 e 3 del predetto articolo 12;
c) È inserito l'articolo 15 bis recante norme di salvaguardia alla disciplina recata dalla normativa nazionale sopravvenuta.

L'**articolo 6** detta disposizioni d modifica del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 32/2021, al fine di adeguare le disposizioni afferenti ad Azienda Zero alla normativa statale in materia.

L'**articolo 7** contiene la clausola di invarianza finanziaria ed, infine,

Mail: pasqualina.straface@consrc.it
segreteriastraface@hotmail.com

L' **articolo 8** del disegno di legge regionale dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)
Titolo della Legge: ***:"Modifiche a leggi regionali a seguito di impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione".***

Le modifiche di cui alla presente hanno carattere esclusivamente ordinamentale e non comportano nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

Tab.1-Oneri finanziari:

	Descrizione spese	**Tipologia Io C**	**Carattere temporale A o P**	**Importo**
Art.1	L'**articolo 1** del disegno di legge detta disposizioni di modifica dell'articolo 5 della legge regionale n. 43/2021, con la finalità di fissare a livello legislativo il limite massimo di spesa relativo all'acquisto di azioni della Società SACAL S.p.A., in mano al socio privato			0
Art.2	L'**articolo 2** detta disposizioni di modifica della legge regionale 16/2022, mediante la sostituzione dell'espressione "nominare" con la diversa espressione "individuare" e mediante la previsione della preventiva intesa con il Commissario ad acta, per come richiesto dalla normativa statale in materia.			0
Art.3	L'**articolo 3** detta disposizioni di modifica dell'articolo 2 della legge regionale n. 21/2022, per adeguare il dato numerico degli abitanti a quello previsto dalla normativa statale.			0
Art.4	L'**articolo 4** detta disposizioni di modifica dell'articolo 1 della legge regionale n. 22/2022,			0

Mail: pasqualina.straface@consrc.it
segreteriastraface@hotmail.com

	con cui si chiarisce che gli accreditamenti in attuale fase di rinnovo restano validi fino alla conclusione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti.			
Art.5	L'**articolo 5** detta le seguenti disposizioni di modifica della legge regionale n. 23/2022: d) Si provvede ad eliminare il riferimento alla disciplina dei trattamenti fitosanitari dalla rubrica dell'articolo 12; e) Sono abrogati i commi 1, 2 e 3 del predetto articolo 12; È inserito l'articolo 15 bis recante norme di salvaguardia alla disciplina recata dalla normativa nazionale sopravvenuta			0
Art.6	L'**articolo 6** detta disposizioni d modifica del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 32/2021, al fine di adeguare le disposizioni afferenti ad Azienda Zero alla normativa statale in materia.			0
Art.7	L'**articolo 7** contiene la clausola di invarianza finanziaria ed, infine,			0
Art.8	L' **articolo 8** del disegno di legge regionale dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione			0

"Modifiche a leggi regionali a seguito di impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione"

Articolo 1

(***Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2021, 43)***

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 43 sono aggiunte le seguenti parole <<nel limite di euro 12.428.163,00 pari al valore nominale del numero massimo di azioni acquistabili>>.

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 7 giugno 2022, n. 16)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 7 giugno 2022, n. 16, è modificato come segue:

a) dopo la parola <<regionale>> sono inserite le seguenti <<, previa intesa con il Commissario ad Acta,>>;
b) le parole <<a nominare>> sono sostituite dalle seguenti <<ad individuare>>.

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 7 luglio 2022, n. 21)

1. Nel comma 2 dell'articolo 11 bis della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11, inserito dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 7 luglio 2022, n. 21, la parola <<50.000>> è sostituita dalla seguente <<100.000>>.

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 7 luglio 2022, n. 22)

1. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 7 luglio 2022, n. 22 le parole <<all'adozione del provvedimento di rinnovo>> sono sostituite dalle seguenti <<alla conclusione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti di legge>>.

Articolo 5

(Modifiche alla legge regionale 7 luglio 2022, n. 23)

1. La legge regionale 7 luglio 2022, n. 23 è modificata come segue:

a) nella rubrica dell'articolo 12, le parole <<Disciplina dei trattamenti fitosanitari e>> sono soppresse;
b) i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 12 sono abrogati;
c) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

<<(Articolo 15 bis: Norme di salvaguardia)

1. Le disposizioni degli articoli 2, 5 6, 7, 9, 14 e 15 si applicano in conformità ed in perfetta adesione ai principi di cui all'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), f), i) e p) della legge 22 aprile 2021, n.53.>>

Articolo 6

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 15 dicembre 2021, n. 32)

1. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 15 dicembre 2021, n. 32 le parole da <<tecnica>> a <<contabile>> sono soppresse.

Articolo 7

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 8
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

F.to Pasqualina Straface

Mail: pasqualina.straface@consrc.it
segreteriastraface@hotmail.com